



Privacy e Social:

Rischi sulla condivisione di video e sulla divulgazione di dati personali

A Cura dell'Ufficio Legale FNP-CISL



NELLE SLIDE CHE SEGUONO PROPONIAMO I RECENTI PROVVEDIMENTI DEL GARANTE DELLA PRIVACY IN MERITO ALLA VICENDA DELLA FESTA NELLA VILLA TORINESE (AGOSTO 2023) ED AL FATTO DI VIOLENZA SESSUALE AVVENUTO A PALERMO NELLA NOTTE TRA IL 6 ED IL 7 LUGLIO 2023.

SUL PRIMO FATTO IL GARANTE HA APERTO UN'ISTRUTTORIA PER L'ACCERTAMENTO DI EVENTUALI RESPONSABILITÀ NELLA DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI ED HA CONTESTUALMENTE RICHIAMATO ATTENZIONE DEGLI UTENTI DEI SOCIAL MEDIA E DEGLI ORGANI DI INFORMAZIONE SUL NECESSARIO RISPETTO DELLA VITA PRIVATA DELLE PERSONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI RELATIVI A RELAZIONI SENTIMENTALI, COME TALI SUSCETTIBILI DI INCIDERE IN MODO PARTICOLARE SULLA VITA DELLE PERSONE COINVOLTE, SULLA LORO REPUTAZIONE E SULLA LORO SFERA AFFETTIVA.

SULLA SECONDA VICENDA HA EMANATO UNA DELIBERA (23 AGOSTO 2023) PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE N. 201 DEL 29 AGOSTO 2023 CON LA QUALE HA AVVERTITO I POTENZIALI UTILIZZATORI DEI DATI PERSONALI DELLA VITTIMA (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA CONDIVISIONE DEL VIDEO) SUL FATTO CHE SI POSSA CONFIGURARE UNA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI CON TUTTE LE CONSEGUENZE SANZIONATORIE IVI PREVISTE.



VICENDA FESTA VILLA TORINESE: IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI APRE UN'ISTRUTTORIA PER L'ACCERTAMENTO DI EVENTUALI RESPONSABILITÀ NELLA DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI

IL GARANTE, IN RELAZIONE ALLE NOTIZIE DIFFUSE DALLA STAMPA E AL VIDEO DELLA FESTA ORGANIZZATA IN UNA VILLA DI TORINO (AGOSTO 2023) NEL CORSO DELLA QUALE UN NOTO PROFESSIONISTA HA RIVELATO DATI E INFORMAZIONI SULLA VITA PRIVATA DELLA SUA EX PARTNER E DI TERZI, HA AVVIATO UN'ISTRUTTORIA AL FINE DI ACCERTARE EVENTUALI RESPONSABILITÀ CONNESSE ALLA VIOLAZIONE DELLA VIGENTE DISCIPLINA SULLA PRIVACY.

IL GARANTE RICHIAMA L'ATTENZIONE DEGLI UTENTI DEI SOCIAL MEDIA E DEGLI ORGANI DI INFORMAZIONE SUL NECESSARIO RISPETTO DELLA VITA PRIVATA DELLE PERSONE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI RELATIVI A RELAZIONI SENTIMENTALI, COME TALI SUSCETTIBILI DI INCIDERE IN MODO PARTICOLARE SULLA VITA DELLE PERSONE COINVOLTE, SULLA LORO REPUTAZIONE E SULLA LORO SFERA AFFETTIVA.



VIOLENZA A PALERMO, IL GARANTE METTE IN GUARDIA SULLA CONDIVISIONE DEL VIDEO AVVERTIMENTO A TELEGRAM E AGLI UTENTI: TUTELARE LA DIGNITÀ DELLA VITTIMA.

CONSEGUENZE ANCHE DI NATURA PENALE.

IL GARANTE PRIVACY METTE IN GUARDIA SULLE CONSEGUENZE, ANCHE DI NATURA PENALE, DELLA DIFFUSIONE E CONDIVISIONE DEI DATI PERSONALI DELLA VITTIMA DELLO STUPRO DI PALERMO E DELL'EVENTUALE VIDEO REALIZZATO.

A SEGUITO DI NUMEROSE NOTIZIE STAMPA SU UNA "CACCIÀ ALLE IMMAGINI" SCATENATASI NELLE CHAT, L' AUTORITÀ – CON DUE PROVVEDIMENTI D'URGENZA - HA RIVOLTO UN AVVERTIMENTO A TELEGRAM E ALLA GENERALITÀ DEGLI UTENTI DELLA PIATTAFORMA, AFFINCHÉ VENGA GARANTITA LA NECESSARIA RISERVATEZZA DELLA VITTIMA, EVITANDO ALLA STESSA UN ULTERIORE PREGIUDIZIO CONNESSO ALLA POSSIBILE DIFFUSIONE DI DATI IDONEI A IDENTIFICARLA, ANCHE INDIRECTAMENTE, IN CONTRASTO, PERALTRO, CON LE ESIGENZE DI TUTELA DELLA DIGNITÀ DELLA RAGAZZA.

IL GARANTE RICORDA CHE LA DIFFUSIONE E LA CONDIVISIONE DEL VIDEO COSTITUISCONO UNA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA PRIVACY, CON CONSEGUENZE ANCHE DI CARATTERE SANZIONATORIO, ED EVIDENZIA I RISVOLTI PENALI DELLA DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE VITTIME DI REATI SESSUALI (ART. 734 BIS DEL CODICE PENALE).



**VIOLENZA DI PALERMO, NUOVO RICHIAMO DEL GARANTE PRIVACY
VIETATO DIVULGARE LE GENERALITÀ DELLA VITTIMA. APERTA UN'ISTRUTTORIA SUI SITI CHE HANNO PUBBLICATO IL
NOME DELLA RAGAZZA**

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI HA AVVIATO UN'ISTRUTTORIA NEI CONFRONTI DEI SITI CHE HANNO DIFFUSO LE GENERALITÀ DELLA VITTIMA DELLA VIOLENZA SESSUALE DI PALERMO. L'AUTORITÀ SI RISERVA INOLTRE DI ADOTTARE I PROVVEDIMENTI RITENUTI NECESSARI E DI INFORMARNE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PER LE VALUTAZIONI DI COMPETENZA.

LA DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI DELLA RAGAZZA, HA RICORDATO IL GARANTE, OLTRE CHE IN CONTRASTO CON LA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, VIOLA UN PRECISO PRECETTO PENALE (ART. 734 BIS C.P.).

L'AUTORITÀ EVIDENZIA INOLTRE IL RISCHIO CHE LA PUBBLICAZIONE DEI NOMI E COGNOMI DEI VIOLENTATORI FINISCA PER RENDERE COMUNQUE IDENTIFICABILE IN VIA INDIRETTA LA RAGAZZA.

IL GARANTE RICHIAMA QUINDI NUOVAMENTE TUTTI GLI OPERATORI DELL'INFORMAZIONE E, PIÙ IN GENERALE, CHIUNQUE RITENGA DI OCCUPARSI PUBBLICAMENTE DELLA VICENDA, AD ASTENERSI DALL'ULTERIORE DIVULGAZIONE DELLE GENERALITÀ DELLA VITTIMA E AD ADOTTARE FORME DI COMUNICAZIONE COERENTI CON LA TUTELA DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA, EVITANDO DI AGGIUNGERE - SEPPUR INVOLONTARIAMENTE - VIOLENZA A VIOLENZA.



LA DIFFUSIONE E LA CONDIVISIONE DI UN VIDEO CHE RIPRENDE UNA VIOLENZA SESSUALE COSTITUISCE UNA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA PRIVACY, CON CONSEGUENZE ANCHE DI CARATTERE SANZIONATORIO, INOLTRE VI SONO RISVOLTI PENALI DELLA DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE VITTIME DI REATI SESSUALI (ART. 734 BIS DEL CODICE PENALE).

ART. 734 BIS - DIVULGAZIONE DELLE GENERALITÀ O DELL'IMMAGINE DI PERSONA OFFESA DA ATTI DI VIOLENZA SESSUALE.

CHIUNQUE, NEI CASI DI DELITTI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 600-BIS, 600-TER E 600-QUATER, ANCHE SE RELATIVI AL MATERIALE PORNOGRAFICO DI CUI ALL'ARTICOLO 600-QUATER.1, 600-QUINQUIES, 609-BIS, 609-TER, 609-QUATER, 609-QUINQUIES E 609-OCTIES, DIVULGHI, ANCHE ATTRAVERSO MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA, LE GENERALITÀ O L'IMMAGINE DELLA PERSONA OFFESA SENZA IL SUO CONSENSO, È PUNITO CON L'ARRESTO DA TRE A SEI MESI.



RICORDIAMO ANCHE IL **REATO DI DIFFAMAZIONE ON LINE.**

IL REATO DI DIFFAMAZIONE PREVISTO DAL CODICE A TUTELA DELL'ONORE E DEL DECORO DELLA PERSONA È PREVISTO DALL'ART. 595.

SI PERFEZIONA QUANDO SI OFFENDE, COMUNICANDO CON PIÙ PERSONE, LA REPUTAZIONE DI UNA PERSONA NON PRESENTE.

L'OGGETTO GIURIDICO È LA TUTELA DELLA REPUTAZIONE DI UNA PERSONA.

SI CONSUMA NEL MOMENTO IN CUI LE PERSONE PERCEPISCONO IL FATTO OFFENSIVO.

L'ART. 595 C.P. PREVEDE CHE TALE REATO POSSA ESSERE COMPIUTO ANCHE A **MEZZO STAMPA O CON QUALSIASI ALTRO MEZZO DI PUBBLICITÀ, O IN ATTO PUBBLICO.**

INTERNET, IN QUANTO "*LUOGO*", ANCORCHÉ NON FISICO, IDONEO ALLA DIFFUSIONE DI NOTIZIE CHE POSSONO RAGGIUNGERE UNA PLURALITÀ INDETERMINATA DI SOGGETTI, È CONSIDERATO UN MEZZO DI PUBBLICITÀ. PERTANTO, RISPONDE AI CRITERI DI DIFFAMAZIONE ANCHE L'OFFESA DELLA REPUTAZIONE PERPETRATA ATTRAVERSO CHAT, FORUM, SITI O BLOG. IN TAL CASO SI PARLA DI DIFFAMAZIONE *ONLINE*.

Fonte: <https://www.garanteprivacy.it>

A CURA DELL'UFFICIO LEGALE FNP- CISL.

Il presente documento è protetto dalle leggi sul copyright; è proibita la sua diffusione, distribuzione e/o la copiatura da parte di qualsiasi soggetto.